



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice PAPTAEU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2021

Modifica all'articolo 270 del codice civile in materia di azione di dichiarazione giudiziale di paternità o maternità

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riguarda l’annosa questione del rapporto tra il diritto all’identità personale di chi agisce per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità ex articolo 270, primo comma, del codice civile e chi, invece, subisce tale azione. Da un lato, infatti, viene in rilievo il diritto all’identità personale legato all’affermazione della verità biologica, il cosiddetto *favor veritatis*; dall’altro, invece, l’interesse alla certezza del proprio *status* e alla stabilità dei rapporti familiari, che non necessariamente si correla alla verità biologica, ma è connesso anche « ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia » (vedi sentenze della Corte di cassazione, n. 26767/2016 e n. 8617/2017).

Pur a fronte dell’accentuato sostegno da parte del legislatore nei riguardi del principio della conformità dello *status* alla realtà della procreazione, come dimostra il progressivo ampliamento in sede legislativa delle ipotesi di accertamento della verità biologica, il *favor veritatis* non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, posto che l’articolo 30 della Costituzione – che rappresenta un’applicazione del principio di sussidiarietà nell’ambito familiare – non ha mai attribuito un carattere indefettibilmente preminente alla verità biologica rispetto a quella legale; anzi, nel disporre, al quarto comma, che « la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità », la Costituzione ha rimesso alla discrezionalità legislativa il potere di privilegiare, nel rispetto degli altri valori di rango costituzionale, la paternità legale rispetto a quella biologica, nonché di fissare le condizioni e le modalità per far valere quest’ul-

tima, così affidandogli anche la valutazione in via generale della soluzione più idonea per la realizzazione dell’interesse del figlio.

Se, ad esempio, si considera il caso del figlio minore d’età, si riscontra che il *favor veritatis* è principio legislativo legittimamente perseguibile solo se, e fino a quando, coincidente con il cosiddetto *favor minoris*, e cioè con l’interesse del minore al pieno sviluppo della propria persona, unico vero fondamento della responsabilità dei genitori affermata dal primo comma dell’articolo 30 (cfr. ad esempio le sentenze della Corte costituzionale, nn. 112/1997, 216/1997, 170/1999). Già con riferimento al minore, dunque, con la sentenza n. 272/2017, attraverso principi confermati dalla più recente sentenza n. 127/2020, la Corte costituzionale ha affermato che « il giudice chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale concepito tramite maternità surrogata è sempre tenuto ad effettuare una valutazione comparativa tra interesse alla verità e interesse del minore ».

Deve escludersi, dunque, che l’accertamento della verità biologica e genetica dell’individuo costituisca un valore di rilevanza tale da sottrarsi a qualsiasi ponderazione.

Evidentemente, se il bilanciamento tra i diversi valori coinvolti si applica quando vi sia un soggetto minore d’età, allo stesso modo deve sussistere nel caso in cui il soggetto nei cui confronti l’azione viene proposta sia soggetto anziano e con una propria famiglia, mentre il figlio che chiede il riconoscimento non sia più un minore d’età, ma abbia addirittura deciso di agire dopo molti anni. In altri termini, così come rispetto al minore occorre bilanciare la verità della procreazione con l’interesse concreto del mede-

simo alla conservazione dello *status* di figlio, a maggior ragione sarebbe irragionevole non effettuare siffatta ponderazione quando la richiesta sia rivolta da un soggetto già maturo nei confronti di una persona anziana che ha costruito una propria famiglia e che, esemplificativamente, mai è stata messa al corrente di avere un figlio.

Sempre con riguardo alla posizione del minore, secondo la Corte costituzionale, gli elementi di cui il giudice deve tener conto, nel bilanciamento tra *favor veritatis* e *favor minoris*, sono la durata del rapporto instauratosi con il genitore contestato, le modalità del concepimento e della gestazione, nonché « la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l'adozione in casi particolari, garantisca al minore una adeguata tutela » (Corte costituzionale, n. 272/2017). Non è un caso che, ad esempio, una parte della giurisprudenza di merito abbia affermato che la rimozione dello *status* dei minori quali figli della coppia genitoriale dichiaratasi tale possa risultare contraria agli interessi dei medesimi, compromettendo la certezza della loro identità, con degli inevitabili riflessi negativi sulla loro personalità (ad esempio, cfr. tribunale di Roma, n. 2991/2020; nello stesso senso, cfr. tribunale di Napoli, 11 aprile 2013; tribunale di Roma, 17 ottobre 2012; tribunale di Firenze, 30 luglio 2015).

Si tratta di principi ribaditi dalla recente sentenza della Corte costituzionale n. 127/2020 che, sempre prendendo a riferimento la posizione del figlio minore d'età, ha affermato la necessità di comparare gli interessi in gioco e valutare nel caso concreto i presupposti della domanda di rimozione dello *status*, mettendo sulla bilancia il diritto all'identità personale del figlio, inevitabilmente correlato ai legami instauratisi nella famiglia, con ulteriori variabili, quali: la durata del rapporto di filiazione; l'idoneità dell'au-

tore del riconoscimento allo svolgimento del ruolo di genitore; il legame del soggetto riconosciuto con l'altro genitore e la possibilità di instaurare siffatto legame con il genitore biologico.

In altri termini, non è possibile ricondurre una questione così rilevante e ricca di implicazioni sui diritti inviolabili dell'individuo a una semplice e aprioristica alternativa tra vero o falso; occorre invece tenere conto di ulteriori elementi, come ad esempio il diritto – altrettanto fondamentale ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione – all'integrità della vita familiare del genitore magari nel frattempo divenuto anziano che, rimasto da sempre all'oscuro del rapporto di filiazione, nel frattempo abbia costruito una nuova famiglia, il cui equilibrio rischierebbe di essere gravemente sconvolto dal riconoscimento di stato.

Non vi è alcun dubbio sul fatto che – nell'ottica del bilanciamento cui poc'anzi si faceva cenno – anche il diritto all'integrità familiare della persona anziana, che abbia un interesse contrario al riconoscimento, costituisca un diritto fondamentale ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione. Quando l'azione per il riconoscimento dello *status* di figlio provenga da una persona matura con un suo consolidato radicamento sociale, appare evidente che il diritto all'identità personale del presunto figlio debba in ogni caso essere valutato alla luce del diritto dell'anziano a non vedere affettivamente lacerata la propria famiglia.

Al riguardo, è utile richiamare alcuni principi recentemente espressi dal tribunale per i minorenni di Milano con sentenza n. 6028/2020, in un caso in cui veniva in rilievo la domanda presentata dal figlio, nato da parto anonimo, di conoscere le proprie origini, quando la madre era oramai deceduta e dunque non avrebbe potuto esprimere o negare il consenso legislativamente richiesto. Sul punto, la Suprema Corte ha osservato che l'evento « morte » non possa com-

portare *de plano* il riconoscimento del diritto del figlio a conoscere l'identità della madre biologica deceduta, dovendosi fornire protezione alla « identità sociale costruita in vita da quest'ultima, in relazione al nucleo familiare e/o relazionale eventualmente costituito dopo aver esercitato il diritto all'anonimato » (sentenza della Corte di cassazione, n. 22838/2016). Nello stesso senso, il tribunale per i minorenni di Milano ha ritenuto che l'interesse della madre all'anonimato non si affievolisca, né scompaia con la morte, posto che « rivelare l'identità della donna dopo la sua morte equivarrebbe ad annullare l'identità e l'immagine costruita dalla stessa durante tutto l'arco della sua vita, nelle relazioni interpersonali con coloro che le sopravvivono, privandola irrimediabilmente della possibilità di dar loro spiegazioni » (tribunale dei minorenni Milano, sentenza n. 6028/2020). È evidente, infatti, che « la rivelazione dell'identità della madre biologica potrebbe comportare sia con riferimento all'immagine, che alla reputazione e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati (discendenti o familiari) e che non sembri possibile scongiurare il verificarsi di tali danni quando la madre non sia più in vita, in quanto la rivelazione può comportare traumi anche irreparabili e rompere equilibri delicatissimi su cui non solo i singoli, ma anche le loro famiglie, costruiscono la propria vita » (*ibidem*).

Ulteriore decisione degna di nota è costituita dalla sentenza n. 8459/2020, con cui la Suprema Corte ha esaminato il ricorso proposto da un padre al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti per non avere potuto godere dello *status* di padre durante i molti anni nei quali la madre gli aveva nascosto il concepimento. Secondo i supremi giudici, « l'omessa informazione dell'avvenuto concepimento, da parte della donna, consapevole della paternità, pure in assenza di una specifica prescrizione normativa impositiva di tale obbligo di condotta ... può

allora tradursi in una condotta non *de iure* ... in quanto in astratto suscettibile di determinare un pregiudizio all'interesse del padre naturale ad affermare la propria identità genitoriale, qualificabile come danno ingiusto... » (sentenza della Corte di cassazione, n. 8459/2020).

Com'è noto, vi sono delle fattispecie nelle quali la ponderazione tra gli interessi in gioco viene già effettuata a monte dalla legge: si pensi al caso della maternità surrogata, che, come ha osservato la Corte costituzionale, « offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane » (Corte costituzionale, n. 272/2017), o al divieto di disconoscimento a seguito di fecondazione eterologa (previsto dall'articolo 9 della legge n. 40/2004).

Ve ne sono delle altre in cui, invece, la soluzione non è univoca, come, ad esempio, nel giudizio di rimozione di uno *status* già riconosciuto. A quest'ultimo proposito, si è detto che, con la sentenza n. 127 del 2020, il giudice delle leggi ha ribadito l'illegittimità di ogni automatismo, individuando i parametri chiamati a fondare il giudizio di bilanciamento. Infatti, a differenza delle ipotesi in cui il legame di filiazione non sia ancora giuridicamente riconosciuto, dove è certamente possibile operare ricorrendo a categorie generali e astratte, quali ad esempio la violazione del principio dell'ordine pubblico nel caso della maternità surrogata (cfr. ad esempio sentenza della Corte di cassazione, Sezioni unite, n. 12193/2019), quando il legame di filiazione sussiste già da molti anni appare indispensabile operare un giudizio concreto.

Alla luce di tali considerazioni, poiché non è possibile fornire una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 270, primo comma, del codice civile, secondo cui « l'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità è imprescrittibile riguardo al figlio », si ritiene

indispensabile - nel rispetto e in attuazione degli articoli 2, 29 e 30 della Costituzione e realizzando un giusto temperamento tra il diritto all'identità personale di chi domanda il riconoscimento e il diritto alla protezione dell'identità sociale e dell'integrità degli affetti familiari di colui che subisce la domanda - modificare il testo della norma, introducendo un termine di decadenza (sia pur lungo) per l'esercizio dell'azione, dopo il quale il rapporto di filiazione possa stabilirsi soltanto per effetto del riconoscimento volontario da parte del genitore. Deve preferirsi il termine di decadenza, piuttosto che quello di prescrizione, per evitare che possano essere invocate ragioni di sospensione o interruzione del termine, tali da pregiudicare che la certezza degli *status* sia conseguita in un tempo predeterminato in modo certo.

Tale innovazione legislativa appare funzionale, altresì, a scongiurare iniziative giudi-

ziarie meramente speculative e strumentali, volte soltanto a beneficiare di aspettative ereditarie nei confronti del presunto genitore, senza alcuna effettiva costituzione di un rapporto affettivo e sostanzialmente familiare, tenuto conto che il diritto soggettivo, assoluto e personalissimo, all'identità sociale (articolo 2 della Costituzione) è funzionale all'affermazione della singolarità e dell'unicità di ciascun essere umano, costituendo il fulcro di una costellazione di valori costituzionali, dalla dignità dell'individuo ai diritti della personalità, tra loro inestricabilmente connessi.

Il presente disegno di legge prevede pertanto di sostituire l'attuale testo del primo comma dell'articolo 270 del codice civile disponendo che l'azione per ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità debba essere proposta dal figlio nel termine di decadenza di vent'anni dal raggiungimento della maggiore età.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 270 del codice civile è sostituito dal seguente:

«L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternità o la maternità deve essere proposta dal figlio nel termine di decadenza di vent'anni dal raggiungimento della maggiore età».

€ 1,00